

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1489

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VILLONE, MANCINO, SALVI, DE MARTINO, DEL TURCO, MALABARBA, BATTAGLIA Giovanni, BONAVITA, BRUTTI Paolo, CASILLO, CASTELLANI, CORTIANA, CREMA, FLAMMIA, LABELLARTE, LONGHI, MALENTACCHI, MANIERI, MARINI, PEDRINI, ROTONDO, SODANO Tommaso, TESSITORE, TOGNI, ZANCAN e PIZZINATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2002

Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

ONOREVOLI SENATORI. – La vigente legge elettorale per la Camera dei Deputati, applicata per la prima volta nel 1994, è stata più volte rimessa in discussione sia con iniziative referendarie, per altro rimaste senza esito, sia con disegni di legge tanto nella Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali, quanto successivamente (si ricordi in particolare la cosiddetta proposta Amato–Villone). In effetti l'esperienza di questi anni ha dimostrato la inadeguatezza dell'attuale normativa, confermando così le ragioni di coloro che, fin dall'inizio, ne avevano contestato l'idoneità a conseguire gli obiettivi indicati dal movimento per la riforma elettorale, sviluppatosi tra la fine degli anni '80 e gli inizi degli anni '90.

I promotori della riforma elettorale indicarono in effetti tre obiettivi per la riforma, ponendoli alla base di quelle campagne referendarie dei primi anni 90 che tanto consenso conseguirono fra gli elettori.

Essi possono essere così sintetizzati:

1) introdurre la democrazia dell'alternanza, consentendo ai cittadini di esprimersi direttamente su proposte di governo alternative;

2) superare la frammentazione dei partiti (secondo alcuni fino a raggiungere un bipartitismo di tipo anglosassone);

3) consentire attraverso il collegio uninominale una modalità di scelta dei singoli parlamentari radicata nel territorio, veramente democratica e tale da consentire autonomia e autorevolezza dell'eletto; contribuendo per tale via a superare la crisi della rappresentanza politica.

L'attuale legge elettorale già al tempo della sua approvazione apparve a molti ini-

donea a raggiungere i predetti obiettivi, come non si mancò di far notare, sia nella fase del suo esame parlamentare, sia con successivi tentativi di ulteriore riforma.

Dopo tre tornate elettorali svoltesi con tale legge, è ormai evidente che, degli obiettivi in precedenza indicati, solo il primo è stato conseguito, e solo in parte. Il secondo e il terzo obiettivo sono clamorosamente falliti, mentre alcune delle ragioni degli oppositori dell'idea stessa di una riforma di tipo maggioritario, concernenti le garanzie del pluralismo e il carattere pienamente democratico della rappresentanza, si sono rivelate non prive di fondamento.

Riteniamo pertanto giusto proporre una riforma elettorale, che assuma un impianto fortemente innovativo rispetto al sistema vigente, senza per questo condurre al ritorno della cosiddetta «proporzionale pura» del passato.

La nostra proposta vuole dare all'Italia un sistema elettorale di tipo europeo (giacchè in nessuna democrazia europea, tranne in Gran Bretagna, vige una legge di tipo maggioritario a turno unico) e, in particolare, assume come riferimento, con gli opportuni adattamenti, il sistema elettorale che da oltre mezzo secolo assicura alla Germania democrazia dell'alternanza, stabilità dei governi e rappresentatività democratica di un numero circoscritto di forze politiche. L'altra via prospettabile, quella della legge elettorale a doppio turno di tipo francese, che conserva una sua logica di peculiare rilievo, si è d'altra parte rivelata in questi anni politicamente non percorribile.

Perchè proponiamo un'innovazione così rilevante?

Come abbiamo detto, dei tre obiettivi della riforma elettorale, solo il primo è stato conseguito e solo in parte.

L'attuale legge elettorale induce, infatti, certamente all'aggregazione di forze politiche diverse intorno ad una comune proposta di governo, ma – soprattutto per l'adozione del turno unico – lo fa in modo talmente cogente e costrittivo da premiare chi riesce a stendere al massimo la coperta delle alleanze, anche a scapito dell'effettiva omogeneità programmatica.

Il turno unico impone di costruire prima del voto la coalizione più ampia possibile. Ne viene l'esigenza di definire preventivamente la spartizione delle candidature tra i partiti alleati, con la conseguenza che il rispettivo peso parlamentare non discende dall'effettivo consenso elettorale, ma dal previo accordo tra le forze politiche. Il risultato (come chiunque può agevolmente constatare) è una forte sproporzione tra voti conseguiti e numero di parlamentari eletti dalle diverse forze politiche, con effetti, com'è evidente, poco rispondenti alla logica basilare della rappresentanza democratica.

Ne deriva, altresì, l'eterogeneità e la precarietà strutturale delle coalizioni. Ciò è emerso in modo clamoroso nelle elezioni del '94, quando la doppia alleanza di Forza Italia con la Lega al Nord e con AN nel resto del Paese portò sì alla formazione di una maggioranza parlamentare, ma su basi politicamente così instabili da condurre, entro pochi mesi, al naufragio del primo governo Berlusconi e poi al cosiddetto ribaltone.

Ma anche le elezioni del '96 produssero un risultato equivoco. L'accordo di desistenza tra Ulivo e Rifondazione consentì governi di centrosinistra per l'intera legislatura ma, come tutti sanno, ciò avvenne solo per effetto di un cambiamento di orientamenti politici di gruppi e di singoli, al punto che si ebbero tre Presidenti del Consiglio, quattro governi e, circostanza inusitata nelle moderne democrazie, una nuova indicazione di

premiership, in fine legislatura, da parte della coalizione che pure era al governo.

Può sembrare, a una valutazione superficiale, che le elezioni del 2001 abbiano dato, almeno finora, un esito differente sotto il profilo da ultimo considerato. Ma tra le forze politiche della maggioranza che sostiene il governo in carica, rimangono ben ferme ragioni di differenziazione e di visibilità che danno luogo a tensioni, non molto diverse da quelle esistenti nel periodo della cosiddetta «prima Repubblica». Inoltre, l'effetto maggioritario ha provocato una deformazione della rappresentanza ben maggiore di quanto richiesto da una logica sistematica di governabilità e stabilità, al punto che, con poche centinaia di migliaia di voti di differenza tra le due coalizioni principali nei collegi uninominali, la maggioranza dispone di oltre 100 seggi in più in Parlamento, mettendo oltretutto, in questo modo, largamente a disposizione della maggioranza parlamentare, che pure rappresenta una minoranza di elettori, anche il *quorum* per le modifiche costituzionali.

L'obiettivo della democrazia dell'alternanza e della stabilità dei governi può essere perseguito molto meglio, e senza le distorsioni che si sono segnalate, attraverso un sistema elettorale che introduca opportuni e rilevanti temperamenti al principio proporzionale, come accade, del resto, oltre che in Germania, anche in Spagna e in gran parte delle vecchie e nuove democrazie europee.

Quanto al secondo obiettivo, concernente la semplificazione del sistema dei partiti sulla base di un omogeneità ideale e programmatica e di un'effettiva rappresentatività democratica, l'esito è sotto gli occhi di tutti: ed è drammaticamente opposto a quanto auspicato.

Nella fase finale della cosiddetta «prima Repubblica» i partiti in Parlamento erano otto. Oggi sono almeno dodici. Ciò è effetto della quota maggioritaria, non di quella proporzionale, giacchè i partiti o le liste che hanno raggiunto il *quorum* del 4 per cento

sono stati solamente sei. Le cause di questo fenomeno sono note. Ogni serio studioso di leggi elettorali sa che il maggioritario a turno unico, laddove non è innestato su una solida e pluriscolare base bipartitica, produce frammentazione. La logica del sistema impone da un lato, come si è segnalato, la formazione di intese elettorali le più ampie possibili, dall'altro assicura, e del resto legittimamente, rendite di posizione politica a partiti anche di piccole dimensioni, non essendo interesse delle formazioni politiche, anche di modesta entità, fondersi o integrarsi in più ampi raggruppamenti, potendo ottenere una consistente rappresentanza parlamentare nelle trattative per le candidature di coalizione che precedono il voto.

Illusoria era, del resto, l'idea (anche a prescindere dalla desiderabilità dell'esito) che il sistema maggioritario a turno unico avrebbe condotto al bipartitismo. In Paesi come l'Italia, ma più in generale in tutta l'Europa, fatta eccezione della Gran Bretagna (la cui peculiare tradizione e storia dovrebbe essere più spesso ricordata), esiste un insopprimibile e proficuo pluralismo, che ha profonde radici storiche, culturali e sociali, e non si fa comprimere da meccanismi istituzionali.

Per quanto concerne poi l'obiettivo concernente le modalità democratiche per le candidature elettorali, queste avvengono oggi in assoluto dispregio di ogni criterio di radicamento territoriale, di rapporto con gli elettori e anche di quel minimo di trasparenza e procedure democratiche che i partiti assicuravano nel vecchio sistema. La necessità di mantenere e gestire la coalizione anche nella delicata fase di confronto sulle candidature conduce inevitabilmente a un forte accentramento dei processi decisionali effettivi, e a compromessi che nulla hanno a che fare con l'ispirazione originaria alla base della scelta di un sistema di collegio uninominale. La scelta dei candidati avviene in sedi ristrettissime e centralizzate ad opera di poche persone che non rispondono a nessuno, spostano eletti ed eleggibili come pe-

dine da una capo all'altro del Paese, decidono «i sommersi e i salvati» secondo una logica che ben poco ha a che fare con la democrazia rappresentativa e l'obiettivo del radicamento territoriale dei candidati. Il collegio uninominale, in sostanza, ha prodotto risultati di tipo «partitocratico», che fanno impallidire il ricordo del sistema precedente, producendo un risultato diametralmente opposto a quello voluto dagli elettori nel referendum per la preferenza unica del giugno 1992.

Al tempo stesso, l'elevato grado di incertezza sulle prospettive di candidatura, che il sistema in atto comporta, da un lato disincentiva il singolo parlamentare nell'impegno di collegio, che finisce con l'essere una variabile del tutto residuale per un'eventuale conferma; dall'altro favorisce il trasformismo e i cambi di casacca in corso di legislatura, che spesso sono null'altro che un posizionamento in vista della competizione per una successiva candidatura, con maggiori possibilità in una formazione politica diversa rispetto a quella in cui si milita. Più in generale, si indebolisce gravemente la fondamentale funzione dei partiti di selezionare il personale politico.

Non meraviglia, infine, che ogni ragionamento sulle cosiddette primarie sia stato messo in disparte, com'è del resto naturale ove si consideri il carattere ampio e composto delle coalizioni, spinte pertanto a suddividere al proprio interno le candidature sull'intero territorio nazionale, e non certo ad affidare all'alea delle primarie i rapporti di forza tra i partiti, all'interno di ciascuna alleanza elettorale.

L'insieme dei fattori che abbiamo ricordato concorre a definire una vera e propria crisi della rappresentanza politica, con la crescente disaffezione dei cittadini, che si esprime nel tasso sempre maggiore di astensionismo elettorale. Ed è difficile dubitare del fatto che questa crisi ha il suo epicentro nel discredito dei partiti, e nella crescente sfiducia nella loro capacità di svolgere la

funzione ad essi assegnata dalla Costituzione.

Concorre certamente a tale esito una legge elettorale che snatura l'identità dei partiti, i quali sono costretti o a stemperarla fin dal momento delle candidature in amplissime coalizioni, l'omogeneità delle quali viene considerata inattendibile da un numero crescente di cittadini, oppure a difenderla, rischiando però l'isolamento e la riprovazione connesse all'accusa di aver favorito in tal modo l'affermazione di uno schieramento diverso.

I cittadini, d'altra parte, avvertono con insopportuna la scelta estremamente ristretta, in termini di partiti e di candidati, che loro rimane; e le campagne elettorali si trasformano in una sorta di campagna presidenziale di fatto (come emerge dalla circostanza che al simbolo del partito o coalizione si giustappone, fino a sostituirlo, il nome del cosiddetto candidato *premier*). Con il risultato di un sistema politico che appare una sorta di caricatura del presidenzialismo; o meglio, un sistema che del presidenzialismo assume i difetti, senza averne i pregi (a partire da un Parlamento forte e davvero autonomo rispetto al capo del Governo).

Le considerazioni fin qui svolte ci pare spieghino a sufficienza le ragioni per le quali riteniamo si debba addivenire ad una nuova e radicale riforma della legge elettorale.

Riteniamo, in particolare, che tra i sistemi elettorali europei quello che ha dato miglior prova è stato il sistema vigente, da oltre mezzo secolo, in Germania.

Il sistema vigente nella Germania per l'elezione del *Bundestag* viene definito dagli studiosi «metodo della rappresentanza proporzionale personalizzata». Esso prevede che il corpo elettorale sia suddiviso in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei parlamentari da eleggere. In ciascun collegio uninominale, il seggio è assegnato al candidato che ha ottenuto più voti (secondo il *plurality*, o il sistema maggioritario secco all'inglese), anche se non raggiunge la mag-

gioranza assoluta. L'altra metà dei seggi è assegnata sulla base di circoscrizioni regionali, mediante ripartizione proporzionale tra liste concorrenti bloccate. La ripartizione è effettuata in modo da tener conto dei candidati già eletti nei collegi uninominali, attribuendo a ciascun partito un totale di seggi corrispondente ai voti riportati. La composizione del *Bundestag* risulta, alla fine, complessivamente proporzionale, nonostante metà dei seggi sia attribuita nei collegi uninominali con meccanismi maggioritari.

L'elettore dispone, nel sistema tedesco, di due voti. Col primo sceglie direttamente il deputato che rappresenterà il suo collegio: vi è qui un rapporto diretto tra elettore ed eletto, di cui i partiti dovranno tener conto, candidando persone stimate e popolari. Questo effetto è reso in particolare possibile perché, essendo i candidati espressione del partito, e non della coalizione, non vi sono «tavoli delle candidature» e lottizzazioni nazionali preventive dei posti tra i partiti. Col secondo voto sceglie invece un partito e una lista, dunque un indirizzo politico e un programma. Questo secondo voto è l'unico che determina i rapporti di forza tra i partiti in Parlamento, cioè la rappresentanza proporzionale a ciascuno di essi attribuita. Ma quanto alle persone degli eletti, questo secondo voto ne determina solo la metà, secondo l'ordine delle liste regionali presentate dai partiti, della cui composizione l'elettore terrà conto, ovviamente, ricavandone elementi di giudizio da aggiungere alle valutazioni politico-programmatiche. L'altra metà, infatti, emerge, come si è detto, dal voto nei collegi uninominali.

Nel sistema tedesco, per essere ammessi alla ripartizione proporzionale dei seggi occorre che il partito abbia raggiunto una certa percentuale minima di suffragi nel territorio nazionale (cosiddetto *Sperrklausel* o clausola di sbarramento): attualmente è fissata nel 5 per cento. Particolarmente rilevante è la normativa che prevede procedure democratiche per la scelta dei candidati.

Riteniamo di proporre questo sistema all'esame del Parlamento e al dibattito tra le forze politiche, pur consapevoli che non necessariamente esso sia l'unico idoneo a porre riparo ai seri inconvenienti che si sono segnalati.

Abbiamo peraltro previsto fin d'ora alcune correzioni di un certo rilievo.

In primo luogo, quanto alle circoscrizioni plurinominali per lo scrutinio proporzionale a liste concorrenti, riteniamo che le dimensioni di molte regioni italiane siano insufficienti rispetto alle esigenze tecniche di funzionamento di questo meccanismo (le dimensioni demografiche dei *Länder* tedeschi sono mediamente assai superiori): proponiamo quindi di suddividere il territorio in otto circoscrizioni interregionali, di dimensione media intorno ai sei milioni e mezzo di abitanti; l'ampiezza delle circoscrizioni elettorali garantisce alle liste minori, che superino la soglia minima prevista, una rappresentanza proporzionale adeguata.

La seconda variazione concerne la possibilità che un partito ottenga, nei collegi uninominali, un numero di seggi superiore a quello spettantegli in base ai voti di lista ottenuti. In Germania, in tale evenienza, il riequilibrio proporzionale è assicurato aumentando il numero dei parlamentari della cifra eventualmente occorrente. Tale soluzione è impraticabile nel nostro sistema, dove il numero dei parlamentari è fissato in Costituzione; e si è ritenuto preferibile assicurare, anche a costo di una lieve alterazione della rappresentanza proporzionale, l'elezione a chi sia risultato primo nel collegio uninominale.

Si introduce insomma una seconda correzione, oltre quella derivante dalla clausola di sbarramento, rispetto al sistema proporzionale puro; e ciò, oltre che per la ragione costituzionale che si è ricordata, anche perché appare utile assicurare una sorta di premio, ancorché di modeste dimensioni, a favore di chi conquista un maggior numero di collegi uninominali, incentivandosi anche per

tale via (oltre che per effetto della clausola del 5 per cento) la spinta all'aggregazione.

Trattandosi di una proposta di legge ordinaria, non abbiamo ovviamente previsto alcuna innovazione in tema di forma di governo. È nostro convincimento, peraltro, che una riforma costituzionale in questa materia sia opportuna ed anzi necessaria; e che anche sotto questo profilo l'esperienza tedesca, con la figura del cancelliere eletto in Parlamento e con la normativa che regolamenta le vicende concernenti durata e crisi di governo e Parlamento, sia la preferibile, oltre che la più coerente al sistema elettorale che qui si propone.

Per la stessa ragione, non abbiamo inserito nel testo alcuna disposizione relativa al numero dei deputati da eleggere. È tuttavia auspicabile che, con apposita norma di revisione costituzionale, questo numero possa essere ridotto. Ciò consentirebbe di pervenire alla configurazione di collegi uninominali di maggiori dimensioni, evitando il rischio dell'eccessivo peso di interessi e istanze campanilistiche o localistiche; nell'attuale dimensione della Camera, il corpo elettorale dovrebbe essere ripartito in 315 collegi, ciascuno corrispondente a circoscrizioni di 150-200 mila abitanti. Se ad esempio, attraverso una riforma costituzionale, il numero dei membri della Camera fosse ridotto a 400 deputati, le circoscrizioni uninominali potrebbero comprendere ciascuna 250-300 mila abitanti.

Non abbiamo previsto, inoltre, innovazioni alla legge elettorale per il Senato, essendo aperto il dibattito sulla funzione, e quindi sulla struttura, del bicameralismo, particolarmente dopo l'approvazione recente della riforma del Titolo V della Costituzione, a seguito della quale si ipotizza l'istituzione di una Camera delle regioni e delle autonomie.

Dal sistema tedesco si trae anche (articolo 12) il principio per il quale i partiti sono tenuti ad adottare regole democratiche per la scelta delle candidature.

Ciascun partito deciderà quale via seguire (l'elezione dei candidati da parte degli iscritti, ovvero di una assemblea dei delegati degli iscritti medesimi, ovvero ancora mediante «primarie», «aperte» o «chiuse»). Ma l'adozione di uno statuto che adotti uno di questi sistemi è condizione per ottenere il

rimborso delle spese elettorali previsto dalla legislazione vigente.

Analoga sanzione è prevista qualora i partiti non rispettino le regole predette, che sono azionabili in via giurisdizionale da chiunque vi abbia interesse.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell'ambito di collegi uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui all'allegata tabella A, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale. All'assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti che abbiano ottenuto non meno del cinque per cento dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale.

Art. 2.

1. In ognuna delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui all'allegata tabella A sono costituiti tanti collegi quanto sono i seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.

Art. 3.

1. L'assegnazione del numero complessivo dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, di cui alla tabella A, allegata al presente testo unico, è effettuata – ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione e sulla base dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente.

raneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Lo stesso decreto deve indicare, inoltre, il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni elettorali; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per un numero pari alla metà dei deputati da eleggere e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. Il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista nell'ambito delle circoscrizioni elettorali è dato dalla differenza fra il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali, individuato ai sensi del comma 2, e il numero complessivo dei seggi spettanti ad ogni singola circoscrizione, individuato ai sensi del comma 1.

Art. 4.

Ogni elettore dispone di due voti: un primo voto per l'elezione del deputato che rappresenterà il collegio, ed un secondo voto per una delle liste concorrenti nella circoscrizione elettorale.

Art. 5.

1. I partiti o gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali o liste circoscrizionali di candidati, debbono depositare, presso il Ministero dell'interno, il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni.

2. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscri-

zione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature individuali nei collegi delle circoscrizioni, della lista circoscrizionali e dei relativi documenti.

Art. 6.

Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale, secondo le modalità prescritte dalla legislazione vigente, con dichiarazione sottoscritta da non meno di 1.000 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato, devono indicare anche il contrassegno di cui all'articolo 5.

Art. 7.

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate da non meno di 1.000 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.

2. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere con scrutinio di lista nell'ambito della circoscrizione, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

4. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.

Art. 8.

1. Nessuno può essere candidato in più di due collegi uninominali, né in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

2. Nel caso di candidatura in due collegi uninominali, o in due liste circoscrizionali, il contrassegno deve essere il medesimo, pena la nullità dell'elezione.

Art. 9.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato da lui prescelto, ed un altro sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.

Art. 10.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale determina per ogni collegio la cifra individuale di ogni candidato. Essa è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio.

2. In conformità ai risultati accertati a norma del comma 1, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina, per ogni collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, e ne comunica il nominativo all'Ufficio centrale nazionale. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ogni lista e la comunica all'Ufficio centrale nazionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione.

4. All'assegnazione dei seggi alle liste concorrono solo i partiti o le liste presentate in più circoscrizioni con il medesimo contrassegno, i quali abbiano ottenuto non

meno del cinque per cento dei voti di lista validi espressi nell'intero territorio nazionale.

5. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuta dagli Uffici centrali circoscrizionali la comunicazione di cui ai commi precedenti, accerta quali liste abbiano ottenuto il *quorum* indicato al comma 4 e le ammette alla ripartizione dei seggi, dandone comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali.

6. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente:

a) sottrae dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o proposti da un partito o gruppo politico non ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi del comma 4, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti individuali in uno dei collegi della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali, operando nel modo seguente:

1) divide ciascuna cifra elettorale per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere;

2) dispone i quozienti così ottenuti in graduatoria decrescente;

3) attribuisce i seggi alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti. A parità di quoziente l'ultimo seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale;

c) sottrae dal numero dei seggi così stabilito per ciascuna lista, il numero dei seggi ottenuti da candidati presentatisi con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione elettorale, ottenendo così il numero dei seggi assegnati, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

7. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentatisi con il medesimo contrassegno superano il numero com-

plessivo dei seggi spettanti, nella circoscrizione, alla lista caratterizzata dallo stesso contrassegno, sottrae dal totale dei seggi proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi così rideterminato tra le liste seguendo l'ordine dei maggiori quoienti.

Art. 11.

1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 10, in conformità dei risultati accertati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in rappresentanza di ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto nel collegio il maggior numero di voti individuali, ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama quindi eletti, nei limiti degli ulteriori seggi ai quali ciascuna lista circoscrizionale ha diritto ai sensi dell'articolo precedente, i candidati che risultano primi nell'ordine in essa stabilito. Se uno o più tra essi sono stati eletti in uno dei collegi uninominali della circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati che li seguono nell'ordine di lista.

3. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoiente.

4. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine indicato dalla lista medesima.

Art. 12.

1. I partiti o movimenti politici che intendono concorrere con la presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repub-

blica e del Parlamento europeo approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno Statuto che indica le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni parlamentari. Lo Statuto è pubblicato, ai soli fini di pubblicità, nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione è condizione per accedere al rimborso delle spese elettorali previsto dalla vigente legislazione.

2. Lo Statuto di cui al comma precedente deve prevedere, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione, l'elezione diretta dei candidati da parte degli iscritti al partito o movimento; ovvero la scelta dei candidati da parte di un'assemblea di delegati, eletti dagli iscritti al partito o movimento; ovvero ancora la designazione dei candidati mediante elezioni primarie aperte alle quali partecipino sia gli iscritti, sia elettori non iscritti, individuati secondo modalità previste dallo Statuto medesimo

3. Chiunque vi abbia interesse può agire in giudizio perchè sia accertata la non conformità dello Statuto al principio democratico di cui al comma precedente, ovvero la violazione delle norme da esso previste. La sentenza definitiva dichiara la decadenza del diritto del partito o movimento al rimborso delle spese elettorali.

